



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario	NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria	GALLO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario (relatore)
Anna	PETA	Primo Referendario
Lucia	MARRA	Referendario
Matteo	LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 29 gennaio 2026,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di *“ulteriori forme di collaborazione”* tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la propria deliberazione n. 100/2025/INPR, con le quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025;

VISTA l’ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana, di ripartizione delle funzioni di controllo tra i magistrati della Sezione;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente (nota prot. n. 8597/2025), come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 1/2026 con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Primo Ref. Rosaria Di Blasi;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione in data 15 dicembre 2025, al n. 8597, il Sindaco del Comune di Buonconvento (SI) ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente la possibilità per il Comune di accettare, da parte di una società in liquidazione e in concordato preventivo in fase di esecuzione, proposte transattive che prevedano l’integrale rinuncia da parte dell’Ente di quanto dovuto dal contribuente-debitore a titolo di interessi e sanzioni, in relazione ad un’obbligazione tributaria, sorta dopo l’omologazione del concordato preventivo e non adempiuta.

3. Ai fini di una migliore comprensione del quesito, l’ente rappresenta una molteplicità di elementi di fatto, che descrivono nel dettaglio la fattispecie concreta alla quale si riferisce la questione prospettata dall’ente, e tra questi: la ragione sociale della società debitrice e l’importo del credito vantato dall’Ente - suddiviso tra quota capitale, interessi e sanzioni - nei confronti della società, con specifica indicazione delle annualità di provenienza dei relativi crediti. Alla richiesta di parere è stata, altresì, allegata l’istanza formulata dal Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo nella quale viene proposta, a soddisfacimento completo di ogni a qualsiasi pretesa da parte dell’Ente, la corresponsione della sola quota relativa ai tributi, senza il versamento delle quote relative agli interessi e alle sanzioni.

4. Tutto ciò premesso, l’Ente chiede alla Sezione *“se possa formare oggetto di transazione la integrale rinuncia a interessi e sanzioni connessi al mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI, il cui presupposto si è verificato in pendenza di una procedura concordataria”*

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all’esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento al riguardo, occorre valutare, infatti, l’ammissibilità dei quesiti, sia con

riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente (profilo soggettivo), sia con riferimento all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimettrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente oppure esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, con l’effetto di interferire con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con le attività di altri organi magistratuali.

1. Ammissibilità soggettiva

1.1 Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile, in quanto è formulata dal Comune di Buonconvento, è firmata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata sottoposta alla Corte per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito, nella Regione Toscana, con L. R. 21 marzo 2000, n. 36.

2. Ammissibilità oggettiva

2.1 Sotto il profilo oggettivo, l’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, attribuisce agli enti locali la facoltà di rivolgere richieste di pareri *“in materia di contabilità pubblica”*. A tal riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno accolto una visione dinamica della nozione di contabilità pubblica, *“che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”* (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10). Ciò può legittimare richieste di parere che sollecitino l’interpretazione di materie di per sé estranee, nel loro nucleo originario, alla nozione stretta di contabilità. Le Sezioni Riunite hanno tuttavia chiarito che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione (anzi, “limitatamente all’interpretazione”) di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

2.2 La Sezione delle autonomie, inoltre, ha evidenziato la necessità di privilegiare una nozione di contabilità pubblica tale da non investire ogni attività che, direttamente o indirettamente, comporti una spesa e una conseguente fase contabile. La nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva deve essere pertanto limitata alla sola fase finanziaria degli interventi di settore (i bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli), non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti finanziari. Ciò, infatti, determinerebbe una dilatazione dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell’amministrazione pubblica (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

2.3 La funzione consultiva di questa Corte, inoltre, non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). Le pronunce in sede consultiva della Corte dei conti, dunque, non possono interferire né sovrapporsi in alcun modo a quelle degli organi giudiziari.

2.4 La richiesta di parere, infine, deve connotarsi dei requisiti di generalità ed astrattezza, non potendo spingersi fino a valutazioni inerenti all'azione amministrativa da porre in essere in concreto (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). In tal senso, la richiesta deve attenere all'interpretazione di una disposizione di significato controverso, inerente alla materia contabile e non deve tradursi nella verifica di conformità a un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione ovvero già adottati. La Sezione di controllo non può, infatti, con la propria pronuncia, ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti dell'amministrazione.

2.5 Tutto ciò premesso dalla lettura del quesito emerge in modo chiaro che il Comune, nel formulare il quesito, descrive una fattispecie specifica e concreta e anziché richiedere a questa Sezione di interpretare una specifica norma di contabilità pubblica che presenti incertezze o problemi esegetici particolari, chiede un pronunciamento in merito alla possibilità di accettare una proposta "transattiva" - che preveda la rinuncia, da parte dell'Ente, di quanto dovuto dal contribuente-debitore a titolo di interessi e sanzioni - relativamente a un credito tributario sorto in epoca successiva all'omologazione di un concordato preventivo liquidatorio e, più nello specifico, nella fase di esecuzione del concordato stesso, attivato ex art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gestito direttamente dall'ente, anziché tramite convenzione con agenzie fiscali.

Ciò nonostante, questa Sezione ritiene di poter esaminare la richiesta astraendo - dalla stessa - una formulazione che presenti i caratteri di generalità e astrattezza, limitatamente all'interpretazione di specifiche disposizioni normative. In tale ottica, il quesito concerne la questione della acquisizione di un' entrata da parte di una pubblica amministrazione e, in quanto tale - considerato che il mancato accertamento e la mancata riscossione di alcune entrate può pregiudicare gli equilibri di bilancio - consente di essere analizzata alla luce dei principi generali che regolano la materia, in conformità all'orientamento secondo cui la Sezione di controllo può fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione di riferimento l'adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 78/2022/SCRPIE/PAR).

La richiesta è da ritenersi, quindi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto la Sezione, espunto ogni riferimento all'adozione di atti di natura gestoria, sui quali resta precluso l'esercizio dell'attività consultiva da parte della stessa, astraе la questione generale sottesa al quesito, ritenendo che esso riguardi la corretta delimitazione del perimetro applicativo del principio di indisponibilità del credito tributario e la possibilità, per un

Comune, di accettare - in base alla normativa in materia di insolvenza e gestione della crisi di impresa - una proposta di transazione fiscale che preveda la rinuncia, da parte dell'Ente, di quanto dovuto dal contribuente-debitore a titolo di interessi e sanzioni, relativamente a un'obbligazione tributaria, sorta in epoca successiva all'omologazione di un concordato preventivo liquidatorio, attivato ex art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. La valutazione preliminare del quesito - che viene esaminato limitatamente ai profili indicati - consente di accedere all'analisi del merito.

3.1 Prima di affrontare la questione prospettata dall'ente, in merito all'ammissibilità della "transazione fiscale" su tributi locali, nella fase di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, appare opportuno soffermarsi sul principio, di carattere generale, dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Tale principio, tradizionalmente considerato corollario del principio di legalità, impone che l'obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale "*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*". L'obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata - da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l'Ente impositore. La Sezione delle Autonomie (del. n. 2/2020/QMIC), ha affermato, a tal proposito, che "*la materia tributaria, come sancito dall'art. 23 della Costituzione, è coperta da riserva di legge, [...]. La necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in disposizioni imperative di legge, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l'ente impositore, comporta l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di esercitare i poteri conferitigli senza alcun potere discrezionale. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge*".

Ne consegue, per quanto qui di interesse, che "*il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore*" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 15/2007/PAR e Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 140/2018/PAR).

3.2 Rientra in tali ipotesi derogatorie la *transazione fiscale*, che la Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2014, n. 225, ha definito come «*disciplina eccezionale rispetto al principio dell'indisponibilità della pretesa erariale*».

3.3 L'istituto è stato introdotto dall'art. 182-ter della c.d. "legge fallimentare" (r.d. n. 267 del 1942), inserito, dall'art. 146 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel quadro della riforma della disciplina concorsuale e successivamente modificato da vari interventi (d.lgs. n. 169/2007; d.l. n. 185/2008; d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010). Tale disposizione è stata poi sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'art. 182-ter in argomento, tuttavia, concerne solo i tributi e i relativi accessori *"amministrati dalle agenzie fiscali"*, nonché i contributi *"amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie"* e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell'ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell'accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi *"amministrati"* e dei menzionati contributi.

A seguito dell'emanazione del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la Legge Fallimentare continua, comunque, ad applicarsi alle procedure concorsuali ancora pendenti alla data del 15 luglio 2022, tra cui rientra la fattispecie oggetto del presente parere.

3.4 Secondo la giurisprudenza consolidata, cui questa Sezione si uniforma, il criterio di perimetrazione del campo applicativo dell'istituto disciplinato dall'art. 182-ter concerne l'aspetto meramente *"gestionale-amministrativo"* del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. *"transazione fiscale"* possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999 (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 40/2021/PAR, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 64/2022/PAR). La norma in argomento risulta inapplicabile, quindi, alla fattispecie prospettata dall'ente, per un duplice ordine di motivi. Il primo afferisce alla modalità di gestione dei tributi, essendo preclusa – dall'art. 182-ter in argomento – la possibilità di consentire la falcidia dei crediti tributari locali non amministrati dalle agenzie fiscali, poiché non inclusi nel campo applicativo della c.d. *"transazione fiscale"* disciplinata dalla norma. Questa Sezione ha già affermato (cfr. deliberazione n. 40/2021/PAR) a tal riguardo, che *"ad eccezione dei crediti tributari appena individuati (ovvero i tributi locali attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali, ndr), in considerazione della chiarezza del dato letterale della norma, nel campo di applicazione dell'art. 182 ter non possono rientrare ulteriori situazioni creditorie di spettanza degli enti locali (ossia quelli che non risultino amministrati dalle agenzie fiscali)."* Il secondo motivo è correlato allo specifico ambito temporale e procedurale in cui si colloca la proposta transattiva indicata dall'ente. Quest'ultima è stata formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l'omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l'omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall'ente, in sostanza, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest'ultimo riferito alle proposte transattive - relative a debiti preesistenti - formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all'art. 160 o nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, di cui all'articolo 182-bis. Quest'ultima considerazione preclude anche la possibilità di accedere alle argomentazioni e alle aperture interpretative formulate, da questa Sezione, con la precedente deliberazione n. 40/2021/PAR (richiamata dall'ente nella richiesta di parere in esame) riferendosi, quella pronuncia, alla diversa casistica relativa a proposte transattive intervenute in una precedente fase della procedura, recepite in sede di accordo di ristrutturazione del debito o nel Piano previsto - per il concordato preventivo - dall'art. 160 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). Nella casistica sottoposta all'odierno esame, dal Comune di Buonconvento non emerge, peraltro, neanche l'esigenza di tutelare l'interesse alla

continuità aziendale - presa in considerazione nella precedente deliberazione n. 40/2021/PAR di questa Sezione - dato che nel concordato liquidatorio, cui si riferisce il quesito prospettato, l'obiettivo dell'impresa non è quello di restare sul mercato bensì quello di provvedere al soddisfacimento dei propri creditori - previa realizzazione delle attività - e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Né risulta applicabile l'art. 182 bis poiché non si verte, nel quesito prospettato, in un'ipotesi di proposta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

3.5 Ciò premesso, le verifiche relative all'ammissibilità o meno della transazione fiscale in fase di esecuzione di un concordato liquidatorio, per i tributi locali "auto - amministrati" dall'ente locale, vengono condotte anche alla luce dell'evoluzione del sistema normativo previgente nelle nuove disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che contempla tre ipotesi di "*transazione fiscale*": quella disciplinata dall'art. 63 e relativa agli accordi di ristrutturazione del debito; quella di cui all'art. 88 (che conserva la vecchia rubrica dell'art. 182-ter), in seno alla procedura concordataria; e, infine, quella più recente, di cui all'art. 23, in seno alla disciplina della c.d. composizione negoziata della crisi.

Su quest'ultima disposizione, peraltro, è recentemente intervenuto il c.d. "*Decreto Correttivo ter del Codice della crisi*" (d.lgs. n. 136 del 2024) che, all'art. 5, comma 9, lett. b), n. 3 ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 23 CCII, estendendo la transazione fiscale alla fase stragiudiziale della composizione negoziata della crisi.

Tale intervento recepisce parzialmente uno dei criteri direttivi della "Delega fiscale" (legge 9 agosto 2023, n. 111 che, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 tra i principi e criteri direttivi, all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 5), contemplava quello di: "*prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*".

3.6 Nonostante tali innovazioni e gli enunciati programmatici, anche le nuove disposizioni sembrano, tuttavia, precludere la possibilità di estendere la transazione fiscale ai tributi locali gestiti direttamente dagli enti stessi.

Il comma 2-bis dell'art. 23 CCII, infatti, analogamente al previgente art. 182-ter della Legge fallimentare e agli artt. 63 e 88 dello stesso CCII, continua a disciplinare la transazione fiscale riferendosi soltanto ai "*tributi amministrati dalle agenzie fiscali*", senza menzionare i tributi locali. Ad avviso di questa Sezione, tale omissione - secondo il principio *ubi lex tacuit, noluit* - deve intendersi come scelta consapevole e, almeno per il momento, preclusiva, perché il legislatore ben avrebbe potuto, disciplinando ex novo e la materia, in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilità fiscale anche dei tributi locali (in tal senso cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2024/PAR). Ciò non è avvenuto nemmeno quando si è trattato di dare attuazione, seppure in sede di correttivo al CCII, a quanto espressamente previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, sulla c.d. "*Delega fiscale*" (art. 9, comma 1, lett. a), n. 5), che nell'ambito dei principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega ha incluso quello di "*prevedere la possibilità di raggiungere*

un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

Il legislatore del *Correttivo ter*, recependo parzialmente questi indirizzi, ha sì esteso l'istituto della "transazione fiscale" alla fase stragiudiziale della composizione negoziata, ma ha ancora una volta omesso di attuare la parte della Delega fiscale che prevedeva l'estensione dell'istituto anche ai tributi locali, confermando, implicitamente, che tali entrate restano tuttora escluse dall'ambito della transazione fiscale.

La predetta legge delega è stata, di recente, novellata dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120, che, al contempo, ha esteso il periodo entro cui il Governo può esercitare la delega da 24 a 36 mesi. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 9, comma 1, lett. a), n. 5, come sostituito dall'art. 1 della legge 120 citata, dispone che *"nell'esercizio della delega [...] il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

[...] 5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

La circostanza che il legislatore, nel 2023, abbia conferito delega al Governo (confermandola nel 2025, con la legge n. 120 citata) al fine di ampliare l'ambito oggettivo della transazione fiscale ai tributi locali induce questa Sezione a ritenere - allo stato attuale - l'esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'istituto in esame (in tal senso cfr. anche Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 132/2025/PAR).

Ciò trova conferma nella formulazione letterale della disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 23 che, al pari di quelle analoghe di cui agli artt. 63 e 88 del CCII, continua ad evocare, anche proceduralmente, soltanto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e le interlocuzioni negoziali con i loro dirigenti.

3.7 Conclusivamente questa Sezione, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, ritiene che nelle more del recepimento degli indirizzi e criteri direttivi formulati dall'articolo 9 comma 1, lettera a), numero 5) della legge 111/2023 citata, come da ultimo modificata dalla legge 8 agosto 2025 n. 120, non sia consentito agli enti locali - sulla base delle norme indicate in parte motiva - aderire ad una proposta di transazione fiscale, relativa a tributi gestiti direttamente, formulata in sede di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione sulla disciplina - recentemente introdotta dai commi 102-110 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) - che consente agli enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, di prevedere forme di definizione agevolata dei crediti afferenti alle entrate di competenza, mediante l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, subordinatamente alla preventiva e puntuale delimitazione dell'ambito oggettivo e temporale di applicazione, nonché delle condizioni e delle modalità di accesso, in coerenza con le esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio e con le finalità di miglioramento dell'efficacia della riscossione.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Buonconvento, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco dell'ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2026.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)